REGOLAMENTO (CEE) N. 1354/68 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 1968

relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro di ammasso pubblico alle industrie trasformatrici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], in particolare gli articoli 28 e 35,

considerando che nella Comunità la situazione attuale del mercato del burro è caratterizzata da una produzione in aumento e dall'esistenza di considerevoli scorte accumulatesi in seguito agli interventi sul mercato del burro fresco nazionale di prima qualità ; che nei prossimi mesi ci si deve preparare ad un ulteriore aumento di queste scorte ;

considerando che durante l'attuale campagna lattiera non è possibile vendere a prezzi normali i quantitativi supplementari di burro corrispondenti a queste scorte ;

considerando che attualmente le possibilità di smercio sul mercato mondiale sono ridotte e che pertanto le possibilità di esportazione sono molto limitate ;

considerando che, nel quadro del regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [2], disposizioni particolari sono state adottate per lo smercio del burro di ammasso pubblico con il regolamento n. 957/67/CEE della Commissione, del 6 dicembre 1967, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro di ammasso pubblico alle industrie trasformatrici [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 378/68 [4] ;

considerando che le disposizioni generali per lo smercio delle eccedenze di burro da far entrare in vigore nel quadro del regolamento (CEE) n. 804/68 possono, soprattutto per ragioni tecniche essere applicate soltanto dopo un certo periodo ; che inoltre, è opportuno evitare di conservare queste scorte per un periodo troppo lungo particolarmente a causa delle rilevanti spese che ne deriverebbero ;

considerando che un'ulteriore possibilità di smercio consiste nella vendita di burro d'ammasso pubblico a prezzo ridotto a determinate industrie che esportano prodotti di trasformazione verso i paesi terzi ;

considerando che, data la situazione attuale del mercato del burro, è opportuno prevedere misure transitorie che permettano agli Stati membri interessati di smerciare immediatamente nella forma suddetta burro di ammasso pubblico, che ha fatto oggetto di misure d'intervento in virtú dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 13/64/CEE, e adottare a questo scopo le principali disposizioni previste del regolamento n. 957/67/CEE ;

considerando che è opportuno, dato il carattere transitorio delle suddette misure, limitare la durata dell'autorizzazione alla data del 30 settembre 1968, poiché queste misure dovranno essere sostituite da una regolamentazione generale ;

considerando che, in base al regolamento n. 957/67/CEE, la trasformazione del burro dovrebbe avvenire nel territorio dello Stato membro venditore ; che però, in determinate condizioni, poteva essere effettuata anche nel territorio di un altro Stato membro ; che si consiglia di estendere questa possibilità a tutti gli Stati membri ;

considerando che le industrie trasformatrici possono acquistare il burro di cui trattasi in tutti gli Stati membri allo stesso livello di prezzo, è opportuno che gli importi compensatori di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 886/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa i prezzi indicativi del latte ed i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere ed i formaggi grana Padano e Parmigiano Reggiano, validi durante la campagna lattiero-casearia 1968/1969 [5] non vengano applicati ;

considerando che si deve dare assicurazione che la trasformazione, in un altro Stato membro, del burro venduto a prezzo ridotto, deve presentare garanzie uguali a quelle offerte nello Stato membro venditore ;

considerando che l'osservanza di queste condizioni può essere facilitata dall'imposizione di una cauzione;

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.
(3) GU n. 297 del 7. 12. 1967, pag. 6.
(4) GU n. L 78 del 30. 3. 1968, pag. 32.
(5) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 4.

che l'ammontare di questa cauzione dev'essere fissato tenendo conto del prezzo di acquisto del burro da parte dell'organismo d'intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 886/68 ;

considerando che è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione tutti i dati necessari in modo che essa possa valutare lo svolgimento delle operazioni ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a vendere a prezzo ridotto fino al 30 settembre 1968 ed alle condizioni seguenti, burro che ha fatto l'oggetto di misure d'intervento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 13/64/CEE.

Articolo 2

1. Può essere venduto soltanto burro ammassato da almeno 5 mesi.

2. Il burro dev'essere trasformato in uno dei semilavorati di cui alle voci tariffarie 18.06 D II c) e da 21.07 F VI a 21.07 F IX della tariffa doganale comune.

Articolo 3

1. Il burro dev'essere trasformato nel territorio dello Stato membro che ne è proprietario.

2. Il burro deve restare nell'imballaggio d'origine fino alla sua trasformazione.

3. Il prodotto ricavato dalla trasformazione del burro viene esportato verso paesi terzi entro un termine di tre mesi successivi al mese durante il quale è avvenuta la vendita di cui all'articolo 1.

4. Il burro incorporato in uno dei prodotti trasformati di cui all'articolo 2 non dev'essere oggetto di restituzioni.

5. Dall'uscita dall'ammasso fino all'esportazione in burro dev'essere sottoposto a controllo doganale oppure ad un controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti.

Articolo 4

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la trasformazione del burro di cui all'articolo 1 può essere effettuata nel territorio di un altro Stato membro — in seguito indicato come «Stato membro trasformatore ». In questo caso, l'osservanza delle condizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 3, paragrafi da 2 a 5, dev'essere garantita dallo Stato membro trasformatore.

2. Gli importi compensatori di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 886/68 non vengono applicati negli scambi tra gli Stati membri per il burro di cui trattasi.

Articolo 5

Il prezzo di vendita del burro imballato franco magazzino frigorifero è stabilito in 25 unità di conto per 100 kg.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento vende il burro ad ogni persona interessata soltanto se questa versa una cauzione al piú tardi al momento della conclusione del contratto d'acquisto.

L'ammontare di tale cauzione per ogni 100 kg dev'essere almeno pari alla differenza fra il prezzo d'acquisto del burro da parte dell'organismo d'intervento, citato all'articolo 4, pauragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 886/68 ed il prezzo di vendita citato all'articolo 5.

2. Nel caso si applichino le disposizioni dell'articolo 4, all'atto dell'introduzione nel territorio dello Stato membro trasformatore, dev'essere versata una cauzione all'organismo d'intervento di tale Stato. L'ammontare della cauzione dev'essere almeno pari alla differenza fra il prezzo, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 886/68, al quale l'organismo d'intervento dello Stato membro trasformatore acquista il burro ed il prezzo di vendita di cui all'articolo 5.

3. La cauzione dev'essere costituita in contanti oppure sotto forma di fideiussione emessa da un istituto di credito e rispondente alle norme stabilite dallo Stato membro interessato.

Articolo 7

1. La cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è svincolata alle seguenti condizioni :

a) quando la trasformazione ha luogo nello Stato membro venditore, la cauzione viene svincolata all'atto della presentazione di un certificato delle autorità di controllo attestante che i quantitativi di burro venduti sono stati esportati in un paese terzo alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Se l'esportazione non è effettuata globalmente, la cauzione viene svincolata per frazioni in rapporto ai quantitativi indicati nel certificato.

b) Se la trasformazione ha luogo nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore, la cauzione è svincolata contro presentazione di un certificato, emesso dall'ufficio competente dello Stato membro trasformatore, nel quale si attesti che la cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 è stata costituita.

2. La cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è svincolata contro presentazione di un certificato rilasciato alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a).

Articolo 8

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione prima del giorno 10 di ogni mese i seguenti dati :

a) i quantitativi di burro venduti nel mese precedente ai sensi del presente regolamento ;

b) i quantitativi di burro trasformati e quelli di prodotti ricavati dalla trasformazione, esportati verso paesi terzi, con l'indicazione del tenore in materie grasse del latte e degli altri componenti ;

c) i paesi o le zone di destinazione, di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

2. In caso di applicazione dell'articolo 4, lo Stato membro trasformatore comunica allo Stato membro venditore ed alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorità di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e trasmette loro un esemplare dei certificati e dei timbri impiegati da queste autorità.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo al giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 1968.

Per la Commissione

A. COPPE

Membro della Commissione